



Al Responsabile del procedimento del Comune di Montepulciano
Arch. Massimo Bertone

e p.c. Alla Provincia di Siena
Settore Pianificazione Territoriale

Al Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

Oggetto: Comune di Montepulciano (SI)

Piano Operativo – Variante semplificata per l'introduzione di una zona produttiva destinata a campo fotovoltaico ed integrazione degli art. 11 e 32 delle NTA - ADOZIONE ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n. 65/2014.

Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/04/2020 il Comune di Montepulciano ha adottato la Variante di cui all'oggetto.

Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Si ricorda che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 20 maggio 2015 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 “*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)*”.

La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante del P.I.T. e pertanto l'Amministrazione comunale dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.

Il Comune di Montepulciano, alla data di vigenza della LR 65/2014 era dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n. 63 del 09/07/2007 e di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 59 del 29/07/2011.

Alla data di vigenza della L.R. 65/2014 il Comune ricadeva pertanto nella fattispecie di cui all'art. 222 “*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*” del regime transitorio della L.R. 65/2014, per il quale nei cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge poteva adottare ed approvare varianti, anche generali, agli strumenti urbanistici con i perimetri del territorio urbanizzato dell'art. 224.

Il Comune ha quindi approvato il Piano Operativo redatto ai sensi della LRT 65/2014, approvato contestualmente ad una Variante al PS, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 13.09.2019, effettuando l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224.



Ai sensi dell'art. 222 co. 2 ter “.....decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lette re a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2”.

Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 112 del 20,12,2018 è stato avviato il procedimento per il PSI dell'Unione dei Comuni.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/04/2020 il Comune ha adottato la presente Variante semplificata al piano Operativo finalizzata all'introduzione di una zona produttiva di circa 2 ha destinata ad un campo fotovoltaico di massimo circa 1000 kw.

Il Piano Operativo vigente è stato oggetto di procedura di conformazione paesaggistica nella conferenza di cui all'art. 21 della disciplina del PIT/PPR tenutasi in data 03.04.2019.

A tal fine si ricorda quanto espresso all'art. 4 co. 2 lettera d) dell' “Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione”, sottoscritto il 17 maggio 2018, relativamente alla procedura di conformazione delle Varianti che interessano beni paesaggistici.

Ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2011 “Aree non idonee ad impianti fotovoltaici a terra” l'area oggetto d'intervento è perimetrata come “Area agricola di particolare pregio” e come “Area DOP e IGP”.

Pertanto nella definizione degli interventi dovrà essere verificata la fattibilità dell'intervento rispetto a quanto espresso nella tabella (allegato A alla LR. 11/2011).

In particolare tali aree risultano NON idonee alla realizzazione di impianti con potenza superiore a 200 kW e risultano idonee alla realizzazione di impianti da 20 a 200 kW a condizione che siano :

- aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico;
- aree degradate. Per aree degradate si intende:
 - a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree esiti riconosciuti di valore storico culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);
 - b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
 - c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
- attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo



di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

In applicazione di quanto previsto dal “*Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.*” (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega infine di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Si allegano infine i seguenti contributi:

- Settore Genio Civile;
- Settore Pianificazione e controlli in materia di cave;
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Carletti

ls